

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO DENOMINATO: "JOIN THE DNSTY"

Articolo I - Società Promotrice

La società Kintana srl (di seguito anche "Società Promotrice" e/o "Promotore"), con sede in Corso Lombardia, 79 - 10099, San Mauro Torinese, Torino (Italy), P.IVA 12759950012, al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei propri prodotti, intende promuovere la sotto specificata manifestazione a premio (di seguito anche "Concorso" e/o "Promozione") alle condizioni di seguito indicate ("Regolamento").

Articolo II - Tipologia della manifestazione

Concorso a estrazione finale.

Articolo III - Obiettivi del Concorso e prodotti promozionati

Il Concorso ha lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione di tutti i prodotti e servizi a marchio "DNSTY" (di seguito, il "Prodotto Promozionato" e/o i "Prodotti Promozionati") commercializzati in Italia dal Promotore.

Articolo IV - Area di svolgimento della Promozione

Territorio nazionale ("Territorio").

Articolo V – Destinatari

Il Concorso è rivolto esclusivamente ai consumatori finali, ovvero le persone fisiche che si recheranno allo stand DNSTY durante l'evento Milan Games Week&Cartoomics dal 22/11/2024 al 24/11/2024 presso il polo fieristico di Fiera Milano Rho, maggiorenni residenti o domiciliati in Italia (di seguito anche, "Partecipanti" o, singolarmente, il "Partecipante").

Sono esclusi dalla presente Promozione i dipendenti e gli agenti della Società Promotrice e i minorenni.

Articolo VI - Periodo di svolgimento

Periodo di partecipazione: dal 22/11/2024 al 24/11/2024.

La Società Promotrice s'impegna a non dare inizio al presente Concorso prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero del Made in Italy.

Estrazione finale di cui all'articolo X del presente Regolamento: entro il 20/12/2024.

Articolo VII - Meccanica della Manifestazione a premi

Tutti i Partecipanti, che si recheranno allo stand DNSTY durante l'evento Milan Games Week&Cartoomics dal 22/11/2024 al 24/11/2024 presso il polo fieristico di Fiera Milano Rho, potranno registrarsi sul sito del concorso www.jointhednsty.it (di seguito, il "Sito"), compilare il form con i dati personali richiesti e partecipare all'estrazione finale di una delle **3 maglie Jersey autografate** dai Talent del Promotore e che potranno essere anche personalizzate con il proprio nome (di seguito "Premio Finale"), che si terrà entro il 20/12/2024.

Il server sul quale è installato il sistema di registrazione e raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia. Tutte le operazioni di raccolta dei dati dei partecipanti, e assegnazione dei premi si svolgeranno su territorio nazionale.

Articolo VIII - Modalità di partecipazione

Il Partecipante potrà:

- collegarsi al Sito;
- inserire tutti i dati personali richiesti e contrassegnati come obbligatori;
- accettare il regolamento e dichiarare di aver preso visione dell'informativa inerente alla protezione dei dati personali (apponendo l'apposito flag);

Articolo IX - Estrazione finale, comunicazione della vincita e convalida

Entro il 20/12/2024, in presenza di un notaio o del funzionario camerale incaricato della tutela del Partecipante e della fede pubblica competente per territorio, sarà effettuata, mediante un software di estrazione randomica di proprietà della società incaricata alla gestione del Concorso, l'estrazione **n. 3 nominativi vincenti**, per l'assegnazione del Premio Finale consistente in **3 maglie maglie Jersey autografate e personalizzate** e n. 6 nominativi estratti a riserva.

I n. 6 nominativi estratti a riserva saranno contattati solo in caso di mancata convalida, convalida non regolare, irreperibilità del Vincitore e in ogni caso di partecipazione da parte del Vincitore non conforme al presente regolamento.

Il Database dal quale sarà effettuata l'estrazione finale conterrà l'elenco di tutti i Partecipanti.

Per la convalida della vincita:

Ad estrazione avvenuta, ed entro un mese dalla stessa, il vincitore estratto riceverà, una comunicazione di conferma della vincita contenente un link per il completamento dei dati necessari per l'erogazione del premio.

La procedura dovrà essere completata entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del link inserendo i seguenti dati/documenti:

- indicare il proprio recapito telefonico;
- indicare il proprio indirizzo di spedizione al quale si desidera ricevere la maglia Jersey (Via, Cap, Città, Provincia, Nome destinatario);
- indicare eventuale personalizzazione.

Avvertenze: il premio potrà essere consegnato solo a seguito della ricezione entro e non oltre i termini sopra indicati, di tutte le informazioni richieste con l'e-mail di convalida della vincita per il completamento della procedura di assegnazione del premio.

Si precisa che il termine di scadenza del link per il completamento dei dati è di 10 giorni dall'invio della comunicazione di convalida della vincita.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al Concorso, il Partecipante potrà inviare una e-mail all'indirizzo jointhednsty@segreteriapromo.com.

Articolo X - Numero premi in palio, valore e descrizione

Premi Estrazione Finale: **N. 3 maglie Jersey autografate e personalizzate** con il proprio nome dal valore di €150,00 cad. (Iva inclusa).

Montepremi totale complessivo: euro 450,00€ (Iva inclusa).

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi questi non saranno più disponibili e si impegna a consegnare al vincitore un premio di uguale natura e/o tipologia di valore pari o superiore a quello promesso.

Articolo XI - Tempi e modalità di consegna dei premi

Tutti i premi saranno consegnati dalla Società Promotrice a seguito delle verifiche sulla correttezza della partecipazione e in ogni caso entro e non oltre 180 giorni dalla conclusione del Concorso. Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente.

Articolo XII - Premi non assegnati o non richiesti

Con riferimento al Concorso, nel caso ci siano situazioni d'irreperibilità dei vincitori, di non assegnazione o di non convalida della vincita, i premi saranno devoluti ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DPR n. 430 del 26/10/2001, all'Associazione Archè Onlus, Via Stresa 26, 20125 Milano, C.F. 97105280156.

Articolo XIII - Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 1990 Codice Civile, la Società Promotrice potrà revocare il presente Concorso per giusta causa e nei termini di cui all'articolo VII del presente Regolamento, dandone comunicazione ai Partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Articolo XIV - Gratuità della partecipazione

La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal piano tariffario del gestore utilizzato dal Partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.

Articolo XV - Pubblicità e pubblicazione del Regolamento

Il presente Concorso sarà pubblicizzato su internet.

La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del Concorso ai destinatari dello stesso.

I messaggi pubblicitari che comunicano il Concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.

Il Regolamento completo del Concorso è disponibile sul sito www.jointhednsty.it

Articolo XVI - Garanzie e adempimenti

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio nel Concorso, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei Partecipanti. Si specifica, inoltre, che la società che fornisce il software per l'estrazione finale, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:

- la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento;
- specifiche di estrazione casuale;
- adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;
- adozione di misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire la tutela della fede pubblica;
- allocazione del server e del database su territorio italiano.

Articolo XVII - Dichiarazioni aggiuntive

La Società Promotrice dichiara che:

i) è propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 30 del Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori;

ii) nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da un'altra di pari o superiore valore;

iii) nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall'art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d'oro;

iv) la partecipazione al Concorso presuppone l'accettazione integrale del presente Regolamento da parte dei Partecipanti, senza limitazione alcuna. L'eventuale revoca dell'accettazione del Regolamento durante la Durata del Concorso comporterà l'esclusione dal Concorso e il Premio eventualmente assegnato si intenderà rinunciato.

v) il Promotore s'impegna a versare l'IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell'IVA. Dichiara di rendere l'IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell'Imposta Sostitutiva del 20%.

Articolo XVIII - Norme generali

- La richiesta del premio è esclusivamente a carico del vincitore del Concorso. Nel caso in cui il vincitore del Concorso non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento (v. Art. VIX) il premio non potrà essere riconosciuto e la Società Promotrice non potrà in nessun caso essere chiamata in causa.

- Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti ai fini della convalida della vincita, la partecipazione non sarà considerata valida e la vincita non potrà essere convalidata.
- La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà riconosciuto.
- Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici comunicati dovessero risultare non veritieri o non corretti.
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un consumatore la partecipazione al concorso.
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il quale la mailbox risulti piena; l'e-mail indicata sia errata o incompleta; non vi sia risposta dall'host destinatario dopo l'invio dell'e-mail; la mailbox risulti disabilitata.
- La buona gestione della casella di posta elettronica è nella responsabilità dei Partecipanti. La Società Promotrice declina sin da ora ogni responsabilità in ordine alla mancata ricezione, per cause indipendenti dalla sua volontà, della comunicazione di vincita fatta all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Partecipante.
- La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei vincitori.
- Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
- Qualsiasi richiesta/contestazione/reclamo sulla consegna dei premi deve pervenire entro il termine di 180 giorni dalla conclusione della manifestazione. Decorso inutilmente tale termine nessuna pretesa potrà più essere avanzata al Promotore.
- Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
- I Partecipanti che sarà accertato siano risultati vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
- La Società Promotrice non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per cause di forza maggiore e/o cause indipendenti dalla sua volontà che impediscano il rispetto del presente Regolamento o che determinino omissioni o ritardi nello svolgimento della consegna dei relativi premi.

Milano 06/11/2024

Per
Kintana srl
Il Soggetto Delegato
Avv. Maria Gioffré